

AS1141 - ASL DI TARANTO - DINIEGO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CUP GRATUITO

Roma, 18 giugno 2014

Azienda Sanitaria Locale di Taranto
Regione Puglia - Area Politiche per la promozione della salute,
delle persone e delle pari opportunità

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ricevuto una segnalazione da parte di una parafarmacia nella quale si lamenta il diniego dell’affidamento del servizio CUP gratuito¹ presso il proprio esercizio, opposto dalla Azienda Sanitaria Locale di Taranto (di seguito “ASL TA”) con provvedimento n. 0078139 del 29 ottobre 2013, essendo tale servizio già stato affidato alle farmacie, sulla base di una convenzione tra la predetta ASL e Federfarma Taranto, nonché già accessibile dal Portale Regionale della Salute e da apposito numero verde.

Trattandosi di una determinazione che, laddove applicata alla generalità delle parafarmacie, risulta idonea a determinare ingiustificate restrizioni della concorrenza, l’Autorità, nella propria adunanza del 5 giugno 2014, ha ritenuto opportuno formulare le osservazioni che seguono ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Al riguardo, si richiamano in via preliminare le linee di indirizzo della Regione Puglia, assunte con deliberazione di Giunta n. 854 del 23 marzo 2010 in recepimento delle linee guida nazionali sul Sistema CUP², le quali hanno definito lo standard regionale di organizzazione e funzionamento dei sistemi e servizi di prenotazione ed accesso ai servizi sanitari. Con specifico riferimento ai *Canali di accesso alla prenotazione* le linee guida dispongono che “L’azienda sanitaria deve offrire una molteplicità di canali di accesso, al fine di garantire il più elevato livello possibile di fruibilità per il cittadino”. Le linee guida regionali proseguono richiedendo che vengano offerte al cittadino quante più opzioni fra sportelli al pubblico e telefonici, siti web aziendali, medici di famiglia e specialisti, nonché farmacie e altri sportelli.

In generale la possibilità di offrire il servizio CUP alla propria clientela appare costituire uno strumento idoneo ad ampliare la gamma dei servizi offerti da parte di un determinato esercizio e, conseguentemente, ad attrarre maggiore clientela presso il proprio punto vendita. La decisione di accordare tale facoltà unicamente alle farmacie rappresenta pertanto un comportamento idoneo a conferire a queste ultime un ingiustificato vantaggio concorrenziale nei confronti in particolare delle parafarmacie, con le quali si trovano in un rapporto di concorrenza diretta nella distribuzione di determinate categorie di prodotti. A tale proposito, si rileva come in più occasioni l’Autorità abbia sottolineato la rilevanza del canale delle parafarmacie nello sviluppo della concorrenza nel settore della distribuzione di prodotti farmaceutici³.

La decisione della ASL TA di affidare il servizio CUP alle sole farmacie non appare trovare una giustificazione nell’avvenuta attivazione di alcune opzioni (Portale Regionale della Salute, Numero Verde) per la realizzazione del servizio CUP, atteso, peraltro, il citato principio, contenuto nelle Linee guida regionali CUP, secondo cui l’azienda sanitaria deve offrire una molteplicità di canali di accesso, attivando quante più opzioni fra i diversi strumenti prospettati.

Si rileva, al riguardo, che in diversi altri casi, sia nell’ambito della regione Puglia che in altre regioni, le ASL hanno stipulato convenzioni con farmacie e parafarmacie per l’erogazione del servizio CUP⁴, permettendo in tal modo anche a queste ultime di fregiarsi della disponibilità del servizio in questione.

In definitiva, l’Autorità ritiene che la condotta della ASL TA, che riserva alle farmacie la possibilità – non concessa alle parafarmacie – di offrire un servizio potenzialmente idoneo ad attrarre clientela, sia ingiustificatamente lesiva delle norme e dei principi a tutela della concorrenza, oltre che incoerente con le Linee guida regionali CUP. Tale condotta è

¹ [Il servizio CUP (Centro Unificato di Prenotazione) è un servizio informatizzato offerto gratuitamente agli utenti per la prenotazione di visite mediche specialistiche.]

² [Cfr. intesa (intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il documento recante “Sistema CUP – Linee guida nazionali” (di seguito “Linee guida nazionali CUP”), Rep. Atti n. 52/CSR del 29 aprile 2010.]

³ [Cfr. AS988, PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA ANNO 2013; AS1010, EROGAZIONE A CARICO DEI SISTEMI SANITARI REGIONALI DI AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI E PRODOTTI SENZA GLUTINE.]

⁴ [Hanno avuto accesso al servizio CUP le farmacie e parafarmacie di diverse province italiane, tra cui ad esempio Lecce, Bologna, Prato e L’Aquila.]

altresì idonea a produrre ricadute negative sui consumatori i quali vengono privati di un potenziale ulteriore canale di accesso al servizio CUP.

L'Autorità auspica che le osservazioni qui formulate costituiscano la base per una pronta revisione del provvedimento in esame.

La presente segnalazione verrà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella